


	Regolamento di Scalo - Reggio Calabria -  Edizione 2	Documento n°  APT REG-RS-P04	Revisione  0	Pagina di  1 3	
---	--	------------------------------------	--------------------	----------------------	---

<p>Titolo</p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO DI SCALO – SEZIONE 4 PROVVEDIMENTI OPERATIVI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI</b></p>
<p>Indice</p> <p><b>4.1 PROVVEDIMENTI OPERATIVI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI..... 2</b></p> <p>4.1.1 ATTIVITÀ DEL GESTORE..... 2</p> <p>4.1.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DI ENAC ..... 3</p> <p>4.1.3 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ..... 3</p>

0	Emissione	F. Saracco	G. Lanza	C. Marfisi	Ord. 4/2017	28/12/17
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preparato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Adottato</b>	<b>ENAC/D.A.</b>	<b>Data</b>

	Regolamento di Scalo - Reggio Calabria -  Edizione 2	Documento n°  APT REG-RS-P04	Revisione  0	Pagina di  2 3	
--	--	------------------------------------	--------------------	----------------------	---

## 4.1 PROVVEDIMENTI OPERATIVI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

### 4.1.1 Attività del Gestore

Secondo quanto previsto dall'art. 705 comma 1 del Codice della Navigazione, SACAL ha il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali nonché di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti in Aeroporto.

In particolare, la lettera e) dello stesso articolo prevede che il gestore verifichi il rispetto delle prescrizioni del Regolamento da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Tutto ciò premesso, non riconoscendosi in capo al Gestore il potere di applicare direttamente sanzioni amministrative, SACAL, attraverso le proprie unità organizzative centralizzate Safety Management System, Security e Quality Management System, allo scopo di una maggiore responsabilizzazione degli operatori privati, adotta forme capillari d'informazione che mettano i soggetti aeroportuali nelle condizioni di conoscere le norme indicate nel presente regolamento. Inoltre, attraverso le attività di sorveglianza svolte dalle strutture locali di cui dispongono il PH Operazioni (UOG/UCV e APS), SACAL verifica il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia rilevata una violazione alle norme prescritte, SACAL informa tempestivamente ENAC e/o le Autorità competenti.



SACAL una volta individuato il responsabile della violazione, ha l'onere di darne comunicazione formale ad ENAC, entro il termine di 15 giorni dal rilievo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al fine di garantire il rispetto dei contenuti del presente regolamento da parte di tutti gli operatori aeroportuali, il Gestore esercita un'attività di costante sorveglianza sull'operato degli stessi, oltre all'esecuzione di specifici audit programmati, imponendo le azioni correttive necessarie e (ove possibile) attuando procedure alternative, con l'addebito di eventuali costi al soggetto inadempiente e richiedendo ad ENAC l'irrorazione della sanzione prevista.

Nella zona airside tale attività viene effettuata secondo le modalità previste nella procedura REG-PR-209.

Nel caso di violazioni delle norme prescritte relative ad altre aree aeroportuali, l'Accountable Manager di SACAL o il PH competente trasmette alla Direzione Aeroportuale ENAC una segnalazione scritta su quanto riscontrato, entro il termine di 15 giorni.

Nel caso in cui si renda necessaria la rimozione di un aeromobile incidentato, si attua quanto previsto nell'apposita procedura (doc. REG-PO-13) allegata alla sezione 4 del Manuale dell'Aeroporto, richiedendo ad ENAC, in caso di mancato recupero dei costi di rimozione, l'attuazione dell'art. 729 del Codice della Navigazione.

	Regolamento di Scalo - Reggio Calabria -  Edizione 2	Documento n°  APT REG-RS-P04	Revisione  0	Pagina di  3 3	
--	--	------------------------------------	--------------------	----------------------	---

#### 4.1.2 Provvedimenti sanzionatori di ENAC

- a) ENAC, in ottemperanza alle proprie funzioni di polizia e di vigilanza, ha il potere di comminare, in caso di violazione del presente Regolamento e/o delle procedure dallo stesso richiamato, sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché le sanzioni amministrative accessorie (sospensione dai titoli o dalla professione) previste dal successivo art. 1175.
- b) ENAC ha altresì il potere di comminare sanzioni amministrative ai Vettori aerei ed al Gestore, qualora operi per conto dei vettori, in forza del Regolamento (CE) n°261/2004.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo aver ricevuto copia dell'accertamento, il Direttore Aeroportuale di ENAC applica la relativa procedura e, ove ne ravvisi gli estremi, commina la sanzione, avverso la quale è ammesso il ricorso al giudice di pace.

Le sanzioni previste per violazioni al presente Regolamento sono le seguenti:

- Per inosservanza di disposizioni del presente Regolamento o di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente in materia di polizia degli aeroporti, se il fatto non costituisce reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 6.197,00.
- Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00.

#### 4.1.3 Provvedimenti sanzionatori delle Forze di Polizia e dell'Agenzia delle Dogane

Fermi restando i poteri sanzionatori delle Forze di Polizia e dei Funzionari Doganali presenti in aeroporto, derivanti e nei limiti dei propri compiti d'istituto, ulteriore potere sanzionatorio viene conferito agli stessi relativamente ai casi di violazione di cui al comma a) dell'articolo precedente.